

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici,
a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992 n. 305

**Art. 13**

Norma transitoria per il calcolo delle pensioni.

COMMA 1

Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
- b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.